

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI COMPITI, GIÀ DI COMPETENZA DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

L'anno _____, nel mese di _____ il giorno _____, presso _____,

tra

- UNIONE MONTANA "COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA" in persona del Presidente pro tempore signor Valter MARIN, domiciliato per la sua carica in Cesana Torinese, presso la sede municipale di Piazza Vittorio Amedeo n. 1, il quale interviene nel presente atto per conto dell'ente che rappresenta, C.F. 96034840015, in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. ___ del _____;
- UNIONE MONTANA "ALTA VALLE SUSA", in persona del Presidente pro tempore signor Riccardo JOANNAS, domiciliato per la sua carica in Salbertrand in Piazza Martiri della Libertà n. 1, il quale interviene nel presente atto per conto dell'ente che rappresenta, C.F. 96035650017 in forza della deliberazione Consiglio dell'Unione Montana n. ___ del _____;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

1.1 Le Unioni Montane "Comuni Olimpici – Via Lattea" e "Alta Valle Susa" con la presente convenzione, stabiliscono di gestire in forma associata le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza delle comunità montane, disciplinati dalle seguenti disposizioni di legge regionale:

1. Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) – articolo 20;
2. Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 9 (Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse) – articoli 2 e 3;
3. Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) – articolo 11, comma 3, articoli 12, 18, 19 e 41;
4. Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) – articolo 15;
5. Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) – articolo 35, comma 3;
6. Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) – articolo 10;
7. Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) – articoli 6 e 7;
8. Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) – articolo 7;
9. Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) – articolo 5;
10. Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata) – articoli 1, 2 e 5;
11. Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) – articolo 3 e 16;
12. Legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina') – articolo 15, comma 1;
13. Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') – articoli 14, 18, 62, 69, 72, 79, 83, 96, comma 2, 98, 128;
14. Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) – articoli 5 e 17;

15. Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) – articolo 3;
 16. Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) – articoli 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47 ;
 17. Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) – articolo 5, 8 , 9 e 14;
 18. Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) – articoli 6, comma 4, articolo 9;
 19. Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche) – articoli 3, 4, 5 e 8;
 20. Legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) – articolo 2, comma 3;
 21. Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) – articolo 5;
 22. Legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente) – articolo 2;
 23. Legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte) – articolo 2;
 24. Legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina) – articolo 17, commi 2 e 5;
 25. Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) – articoli 4, 14 e 21;
 26. Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) – articolo 14, commi 2 e 3;
 27. Legge regionale 17 aprile 1990, n. 33 (Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico) – articoli 4, 5 e 7;
 28. Legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Partecipazione della Regione Piemonte alla realizzazione da parte degli Enti locali di progetti per favorire l'impiego di lavoratori che fruiscano del trattamento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni in opere e servizi di pubblica utilità) – articoli 1, 2, 3, 4;
 29. Legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 (Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica) – articolo 4;
 30. Legge regionale 31 luglio 1984, n. 35 (Interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica) – articoli 4 e 5;
 31. Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) – articoli 5, 11, comma 3, 12, 17, 18, 32 e 36;
 32. Legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 (Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali) – articolo 56;
 33. Legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 (Interventi per il turismo alpino e speleologico) – articoli 4, 5 e 12;
 34. Legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 (Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve) – articoli 1, 2, 3 e 6;
 35. Legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 (Provvedimenti per l'incentivazione turistico - ricettiva) – articoli 3, 4 e 5;
 36. Legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) – articolo 4;
 37. Legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali) – articoli 3 e 10;
 38. Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste) – articoli 18 ter, 26, 37, 48;
 39. Legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale) – articoli 1 e 5;
 40. Legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana);
 41. Legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 (Provvedimenti per l'incentivazione turistico ricettiva) – articolo 3;
- 1.2 I dipendenti delle 2 unioni montane si raccordano al fine di dell'esercizio delle funzioni indicate

all'articolo precedente , svolgendo, di regola, le funzioni per il territorio di competenza dell'unione montana di appartenenza.

1.3 Nel caso possa essere ritenuta più efficace la gestione di alcuna funzioni e/o pratiche relative alle singole funzioni da parte di una singola unione montana relativamente al territorio di entrambe le unioni montane, previa consultazione tra le parti secondo la previsione del successivo art. 3, le Giunte delle due unioni provvedono ad approvare specifica intesa che individui le funzioni e/o le pratiche, le risorse umane impiegate e che disponga in merito ai costi ed alle compensazioni economiche.

1.4 L'unione Montana "Alta Valle Susa" viene , individuata quale Capo Convenzione, ed alla stessa competerà, tra l'altro, la predisposizione dei conteggi relativi all'impiego delle risorse umane e alle compensazione economiche.

ART. 2

2.1 L'accordo avrà durata, a decorrere dalla data di stipula, di anni cinque e potrà essere prorogato per coincidente volontà delle due unioni montane .

2.2 L'accordo potrà essere risolto prima della scadenza previa deliberazione del Consiglio di una delle due unioni montane e la risoluzione sarà operativa dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello nel quale viene deliberata la risoluzione predetta.

ART. 3

3.1 I presidenti delle due unioni montane si impegnano ad incontrarsi in relazione alla gestione associata di servizi disposta con la presente convenzione almeno una volta al semestre, assistiti dai segretari delle due unioni montane e dai responsabile dei servizi ritenuti necessari, disponendo a mezzo di specifico verbale, ove occorra, indicazioni operative o l'adozione della deliberazione di cui al precedente art. 1, comma 3.

ART. 4

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito degli organi di governo. Resta salva la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo.

ART. 5

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della presente convenzione, alle disposizioni del codice civile e dei CCNL per il personale degli Enti locali.

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli delle due unioni montane nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA
"COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA"

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA
"ALTA VALE SUSÀ"